



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO III

Al Al Direttore della Soprintendenza Speciale
Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

A tutti i Soprintendenti Archeologia, belle arti
e paesaggio

e p.c.

Al Segretario Generale

Al Capo dell'Ufficio legislativo

Al Capo di Gabinetto

CIRCOLARE

Oggetto: Circolare n. 12 del 11 marzo 2022, D. Lgs. 42/2004, art. 49 comma 3. Utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione – **Chiarimenti.**

Con riferimento all'oggetto si comunica che da parte di alcune Soprintendenze sono pervenute richieste di chiarimenti sui contenuti della nota Circolare n. 12 del 11 marzo 2022 di questa Direzione generale. Alla luce di ciò si ritiene opportuno integrare i punti 1 e 3 della citata Circolare come segue:

PUNTO 1. Temporaneità delle installazioni

Le SS.LL. rilasceranno i nulla osta/pareri consultivi esclusivamente per lavori inerenti la facciata dello stesso immobile per il quale si richiede l'installazione pubblicitaria, per un tempo massimo pari alla durata dei lavori, come indicata nel capitolato delle opere che dovrà essere allegato all'istanza, e che, fatte salve le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari già rilasciate, non potrà protrarsi oltre i 12 mesi, e in casi eccezionali potrà essere estesa fino a 15 mesi. In caso di interventi su più facciate dello stesso immobile (ad es isolati a blocco), esclusivamente nel caso in cui i lavori abbiano una durata complessiva di 12 mesi, l'impianto pubblicitario potrà essere installato, secondo le percentuali descritte nella Circolare n. 12/2022, contemporaneamente su tutte le facciate interessate dagli interventi. Nei casi eccezionali in cui le opere siano complessivamente di durata maggiore dei 12 mesi, l'installazione pubblicitaria potrà essere installata su una sola facciata per volta. Le SSSL prima di concedere i nulla osta/ pareri consultivi successivi al primo intervento



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Servizio III – "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4293
PEC: mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio3@beniculturali.it

avranno cura di controllare l'avvenuta rimozione dei messaggi pubblicitari dalla facciata precedentemente autorizzata.

PUNTO 3. Percentuali di esposizione pubblicitaria

La dimensione dell'immagine pubblicitaria sugli immobili vincolati non dovrà, di norma, eccedere il 30% della superficie dei teli di protezione dei ponteggi che dovranno riportare serigrafata l'immagine del prospetto coperto (fatte salve eventuali indicazioni maggiormente restrittive contenute nei regolamenti comunali).

Tale percentuale dovrà essere calcolata sull'effettiva superficie del prospetto dell'immobile e non sulla superficie delle opere provvisorie ed esclusivamente per ogni specifico fronte su cui insiste l'immagine pubblicitaria.

Fermo restando quanto segnalato dettagliatamente al punto 1), si chiarisce che per divieto di esposizioni pubblicitarie angolari si intende che il medesimo messaggio non potrà essere esposto con contiguità nel senso che l'angolata dell'edificio interessato dovrà essere lasciata libera per uno spazio congruo alle dimensioni lineari della facciata.

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI

Il Dirigente del Servizio III
Arch. Esmeralda Valente



